SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Umbria di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Umbria, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 19.090.575.000, di cui L. 9.219.780.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 9.870.795.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Umbria, approvata con delibera della giunta regionale n. 1546 del 25 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Umbria allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 19.090.575.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Umbria ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 19.090.575.000, di cui L. 9.219.780.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 9.870.795.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Umbria assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 134

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE UMBRIA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Foligno	Torrente Renaro	Tevere	Alluvione	Nuova inalveazione torrente Renaro	4.000.000	
2	Todi	Loreto s.p. 365	Tevere	Frana	Opere di consolidamento abitato	420.000	
3	Orvieto	Ciconia	Tevere	Alluvione	II cassa di espansione e opere di difesa del fosso Carcatone	2.500.000	
4	Terni	Rivo	Tevere	Alluvione	Adeguamento sezione idraulica fossi Rivo e Calcinaro	750.000	
5	Terni	Cesi	Tevere	Frana	Consolidamento abitato	1.100.000	
6	Terni	Rocca S. Zenone	Tevere	Frana	Consolidamento centro abitato	500.000	
7	Polino	Fosso Sargiola	Tevere	Alluvione	Sistemazione idraulica	400.000	
8	Gubbio	s.s. Bottaccione	Tevere	Frana	Consolidamento s.s. 298 Eugubina	856.000	
9	Gubbio	s.s. Valderchia	Tevere	Frana	Bonifica idraulica del corpo di frana	3.114.000	
10	Perugia	Ponte Valle, Ceppi, Ponte Pattoli, Ponte Felcino	Tevere	Alluvione	Sistemazione idraulica	1.000.000	
11	Todi	Loreto abitato	Tevere	Frana	Opere di consolidamento abitato	750.000	
12	Arrone	Fosso di Rosciano	Tevere	Alluvione	Sistemazione idraulica	1.000.000	
13	Avigliano Umbro	Dunarobba	Tevere	Frana	Consolidamento abitato	250.575	
14	Calvi dell'Umbria	Calvi	Tevere	Frana	Consolidamento abitato	250.000	
15	Ferentillo	Monterivoso Colleolivo	Tevere	Frana	Consolidamento pareti rocciose	1.000.000	
16	Montecastrilli	Valligione	Tevere	Frana	Consolidamento versante in frana sulla strada comunale	200.000	
17	Terni	Papigno	Tevere	Frana	Consolidamento versante nord orientale	1.000.000	
					Totale . . .	19.090.575	
	Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . .					19.090.575	

00A3444

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Valle d'Aosta, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 6.550.687.500, di cui L. 3.163.650.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 3.387.037.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta, approvata con delibera della giunta regionale n. 3651 del 18 ottobre 1999, come integrata dalla deliberazione di Consiglio n. 967/XI del 17 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 6.550.687.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 6.550.687.500, di cui L. 3.163.650.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 3.387.037.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n, 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorità di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorità di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse già assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge.

6. La regione Valle d'Aosta assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 136

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE VALLE D'AOSTA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Antey Saint Andrè (Aquila)	Fiernaz	Po	F	Interventi di manutenzione straordinaria opere di difesa esistenti e completamento delle stesse con reti paramassi	1.050.687,5	
2	Gressoney La Trinitè (Aquila)	Ondre Eselbode	Po	A	Sistemazione sponde ed alveo con esecuzione tratti di arginature	1.500.000	
3	Morgex (Aquila)	Lavancher	Po	V	Realizzazione opere di difesa attiva e passiva	4.000.000	(*)
					Totale . . .	6.550.687,5	
	Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . .					6.550.687,5	

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe.

(*) Interventi di cui al punto 5 del provvedimento.

00A3445

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 18 ottobre 1999 al 23 ottobre 1999 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge persistenti dal 18 ottobre 1999 al 23 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio del comune di Bagnoli Irpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A3235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intima Moda, unità di Cognento. (Decreto n. 27820).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Intimo Moda, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° ottobre 1999 stabilisce, per un periodo di 12 mesi decorrente dal 4 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore produzione e commercializzazione biancheria intima, applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, di cui un lavoratore part-time da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 70 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intima Moda, con sede in Cognento (Modena), unità di Cognento (Modena) (NID 9908000011), per i quali è stato stipulato un con-

tratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, di cui un lavoratore part-time da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 70 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Intima Moda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3327

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Nannini, unità di Modena. (Decreto n. 27821).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Giorgio Nannini, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 19 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 novembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria fabbricanti articoli ottici applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, di cui un dipendente part-time da 32,5 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 25 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Nannini, con sede in Modena, unità di Modena (NID 9808000012), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, di cui un dipendente part-time da 32,5 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 25 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Nannini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3328

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, unità di Podenzano (Loc. I Casoni). (Decreto n. 27822).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. Meba, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 agosto 1999 e 28 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 6 settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria gomma applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 32 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, con sede in Podenzano (Loc. I Casoni) (Piacenza), unità di Podenzano (Loc. I Casoni) (Piacenza) (NID 9908000013), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 novembre 1999, n. 27532.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meba, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3329

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, unità di Vinci. (Decreto n. 27823).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del 30 novembre 1999 emesso dal tribunale di Firenze con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Silak;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° dicembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, sede in Vinci (Firenze), unità in Vinci (Firenze) (NID 0009FI0001), per un massimo di 68 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della prevedenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3330

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Desmond, unità di Matino. (Decreto n. 27824).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 6294, registro fallimentare del 25 marzo 1999 pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio Desmond;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 marzo 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Desmond, sede in Matino (Lecce), unità in Matino (Lecce) (NID 0016LE0001), per un massimo di 13 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1999 al 24 settembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 settembre 1999 al 24 marzo 2000.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3331

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzioni sud - Società cooperativa lavoratori edili a r.l.», in Cotronei, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 dicembre 1996 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzioni Sud - Società cooperativa lavoratori edili a r.l.» con sede in Cotronei (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzioni Sud - Società cooperativa lavoratori edili a r.l.», con sede in Cotronei (Catanzaro), costituita in data 15 gennaio 1982, con atto a rogito notaio dott. Mario Capocasale di Petilia Policastro, omologato dal tribunale di Crotone con decreto 4 febbraio 1982, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio D'Ettoris residente in Crotone, via I Maggio, 40/c, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo alla decisione della Commissione europea che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Evotopin» rilasciata con procedura centralizzata.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2000) 115 - IT del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su richiesta del titolare Beecham Group PLC (Inghilterra), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano EVOTOPIN, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 2309/93, nelle confezioni sottoindicati:

n. EU/1/96/028/001 - 4 mg polvere per soluzione per infusione 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 033307012;

n. EU/1/96/028/003 - 4 mg polvere per soluzione per infusione 1 fiale 5 ml - A.I.C. n. 033307036.

00A3450

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tebio - 1ª Mostra convegno internazionale sulle biotecnologie» che avrà luogo a Genova dal 24 maggio 2000 al 26 maggio 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «25° Herbora Greenlife - Salone internazionale del benessere» che avrà luogo a Verona dal 29 aprile 2000 al 1° maggio 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Infravia - Mostra convegno sulle infrastrutture del trasporto terrestre» che avrà luogo a Verona dal 10 maggio 2000 al 13 maggio 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «3ª Criotech Expo - Mostra convegno sulle tecnologie, impianti, componenti per la refrigerazione» che avrà luogo a Verona dal 13 aprile 2000 al 16 aprile 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «4ª Intershop - Mostra convegno della refrigerazione ed attrezzature per il commercio» che avrà luogo a Verona dal 13 aprile 2000 al 16 aprile 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «21ª Eurocarne - Salone triennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni» che avrà luogo a Verona dal 13 aprile 2000 al 16 aprile 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mido 2000 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia» che avrà luogo a Milano dal 5 maggio 2000 all'8 maggio 2000.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivimare - 1ª Mostra internazionale turismo mare» che avrà luogo a Genova dal 20 aprile 2000 al 23 aprile 2000.

00A3371

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione della St. Julian's School di Carcavelos (Portogallo) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2000 è stata iscritta nell'elenco provisto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

St. Julian's School di Carcavelos (Portogallo).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rialsciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'Allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

00A3372

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Cancellazione dell'associazione «Codja», in Massafra, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 90413 del 1° marzo 2000, l'associazione produttori ortofrutticoli «Codja», con sede in Massafra (Taranto), via A. Saffi n. 68, è stata cancellata dal n. 181 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

00A3470

Cancellazione dell'associazione «Assozona», in Mesagne, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 90415 del 1º marzo 2000, l'associazione produttori ortofrutticoli «Assozona», con sede in Mesagne (Brindisi), via Brindisi n. 43, è stata cancellata dal n. 16 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 662.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

00A3471

Cancellazione dell'associazione «Ica», in Nola, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 90414 del 1º marzo 2000, l'associazione produttori ortofrutticoli «Ica», con sede in Nola (Napoli), via On. F. Napolitano, è stata cancellata dal n. 103 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

00A3472

COMUNE DI MANDURIA

Variante al piano regolatore generale

Il consiglio comunale delibera di approvare definitivamente il progetto predisposto dal sig. Massimo Giuseppe, nato ad Andria (Bari), il 13 giugno 1963, in qualità di amministratore unico della ditta «Emme Marmi S.r.l.», con sede in Manduria, s.s. 7-*ter*, per l'ampliamento del fabbricato esistente adibito a laboratorio marmi, dando atto che il progetto stesso risulta costituito dai seguenti elaborati tecnici: *(Omissis)*.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8, ciò costituisce approvazione definitiva di variante al vigente piano regolatore generale per le aree interessate dal progetto.

Di dare atto che ai sensi delle leggi regionali innanzi dette la presente deliberazione non è soggetta né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale e che l'intervento proposto non comporta impegno di spesa per il comune.

00A3473

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.